

REGOLAMENTO DELLE RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI IN VIDEO CONFERENZA Istituto Comprensivo di BRUINO

approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 4 del 01/09/2022
approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 26/2022 nella seduta del 15/09/2022

Anno Scolastico 2022/2023

Art. 1 – Oggetto e validità

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni degli Organi Collegiali dell'Istituto Comprensivo di BRUINO.
2. Il presente Regolamento è inserito nel PTOF di Istituto per il triennio 2022/2025 ed ha validità fino a revoca.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento sono definite “sedute in modalità telematica” le riunioni degli Organi collegiali che si svolgono con la seguente modalità: tutti i componenti l'Organo Collegiale partecipano alla seduta da remoto: la registrazione della presenza avviene tramite la compilazione di un apposito modulo su Google Moduli.
2. Per “videoconferenza” si intende l'utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la comunicazione, tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e/o video (videotelefonati oppure via internet o satellite).
3. Gli Organi Collegiali che possono riunirsi in modalità telematica sono:

- Il Collegio dei Docenti
- I collegi di settore e/o le riunioni di plesso
- Il Consiglio d'Istituto
- La Giunta esecutiva
- I Consigli di classe, interclasse, intersezione (con eventuale partecipazione dei genitori)
- I Dipartimenti disciplinari
- Il Gruppo di lavoro per l'Inclusione

Art. 3 – Piattaforma utilizzata per le sedute in modalità telematica

Di regola, le sedute in modalità telematica dell'Istituto Comprensivo di BRUINO si svolgono mediante l'applicazione G-Suite o Microsoft Teams (di seguito indicate come piattaforma adottata), a seconda del numero dei partecipanti. In casi assolutamente eccezionali, qualora si sia constatata l'impossibilità di utilizzo dei suddetti applicativi, e non essendo procrastinabile la riunione prevista, è possibile utilizzare un'altra piattaforma, avendo cura di selezionarne una che garantisca i requisiti tecnici fissati nel successivo art. 4.

Art. 4 - Requisiti tecnici minimi

1. La partecipazione, a distanza, alle riunioni di un Organo collegiale, in tutte le ipotesi di cui all'art. 2, presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire:
 - la riservatezza della seduta
 - l'identificazione degli intervenuti
 - la reciproca percezione audiovisiva tra i membri, che consenta ai componenti dell'organo di partecipare in tempo reale a due vie e, dunque, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito
 - la visione degli atti della riunione
 - lo scambio di documenti
 - la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati
 - l'approvazione dei verbali.

2. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione a tutti i partecipanti, è comunque possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l'invio dei documenti sulla casella di posta elettronica istituzionale o la condivisione mediante cartelle di Google Drive nel caso di Consiglio di Classe, Dipartimento disciplinare e/o altro gruppo di lavoro.

3. Sono considerate tecnologie idonee tutte quelle che possono garantire l'emulazione di azioni reali nel rispetto della riservatezza delle informazioni e della garanzia del corretto trattamento dei dati sensibili di tutti i partecipanti e degli OO.CC. (teleconferenza, videoconferenza, posta elettronica, chat, modulo di Google, ecc.)

Art. 5 – Limitazioni

1. La riunione telematica può essere utilizzata dagli Organi Collegiali per deliberare sulle materie di propria competenza per le quali gli stessi non abbiano deciso di riservarsi la discussione collegiale in presenza.

2. La riunione telematica viene utilizzata come unica modalità di convocazione in caso di emergenze gravi, che impediscono la presenza fisica delle persone, totalmente indipendenti dalla volontà dei singoli componenti degli stessi.

Puo' essere utilizzata in caso di motivate esigenze organizzative e di funzionalità e/o di urgenza e/o legate a particolari disposizioni sanitarie, condizioni di particolare maltempo, necessita' di intervento di esperti esterni e/o esigenze collegate al risparmio energetico.

La riunione telematica viene utilizzata tutte le volte che l'Organo Collegiale o il Presidente dell'Organo stesso chiedano la convocazione con tale modalità salvaguardando l'omogeneità di comportamento tra plessi e tra ordini.

Di tale decisione verrà informato il dirigente scolastico.

3. Non è ammessa la discussione di punti che prevedono una votazione a scrutinio segreto attraverso videoconferenza a meno che disposizioni governative impediscano le adunanze in presenza e la votazione con relativa conseguente delibera sia indifferibile.

Art. 6 – Convocazione e svolgimento delle sedute

1. La convocazione delle riunioni degli Organi Collegiali, per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica ai sensi dei precedenti artt. 2 e 5, deve essere inviata a tutti i componenti dell'Organo secondo le modalità di legge.

2. La convocazione di cui al comma 1 deve contenere l'indicazione espressa del ricorso alla modalità telematica. Il Presidente, a insindacabile giudizio, può procedere alla convocazione della riunione in modalità esclusivamente telematica con le modalità di cui all'art. 2, comma 1, lettera b).

3. Ad esclusione delle convocazioni del Collegio dei Docenti, la cui convocazione avviene mediante circolare, di regola la convocazione avviene tramite e-mail inviata alla casella di posta elettronica istituzionale del tipo nome.cognome@icbruno.edu.it o tramite l'utilizzo del registro elettronico. Per agevolare la fase della convocazione sono create apposite mailing list. La convocazione deve avvenire almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'invio delle suddette comunicazioni vale come avvenuta notifica.

4. La registrazione della presenza, che vale come firma, può avvenire con modalità diverse in relazione all'organo collegiale e quindi al numero di partecipanti alla seduta. Nel caso in cui il numero dei partecipanti sia inferiore o uguale a 25, il controllo della presenza può avvenire anche in modalità diretta tramite il riconoscimento reciproco dei partecipanti. In questo caso sarà cura del Presidente della seduta coadiuvato dal segretario, prendere nota delle presenze e delle eventuali assenze. Nel caso in cui, invece, il numero dei partecipanti sia superiore a 25, la registrazione della presenza e della successiva uscita dalla riunione avverrà mediante l'applicazione Google moduli che permette di annotare la presenza e la relativa ora d'ingresso, nonché quella di uscita di ogni singolo componente.

5. Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematica l'Organo Collegiale, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4, si avvale di idonei metodi di lavoro collettivo che garantiscano l'effettiva partecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, la segretezza.

6. Per la validità delle sedute in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per le riunioni ordinarie.

7. La manifestazione di voto, durante la seduta, verbalizzata in tempo reale dal segretario, avviene secondo le seguenti modalità: chiamata nominale e dichiarazione verbale di voto; in alternativa si può anche utilizzare l'alzata di mano o la scrittura nell'apposita chat della piattaforma adottata.

8. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la segretezza della seduta.

9. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'Ordine del giorno, compete al Presidente/Dirigente/Coordinatore, con l'ausilio del Segretario verbalizzante, verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti. In caso di Collegio dei

Docenti sono individuati dal Presidente/Dirigente un Docente facente funzione di moderatore della chat, per la richiesta di interventi, e un docente che si occuperà di seguire il processo di votazione.

10. Ciascun componente dell'Organo Collegiale può chiedere di intervenire utilizzando la chat dell'applicazione della piattaforma adottata; allo scopo di non prolungare in maniera indefinita i lavori, vale quanto previsto dai singoli Regolamenti in merito alla durata e alle modalità di intervento.

11. Di regola si entra in videoconferenza con microfono e telecamera spenti, tranne che per il Presidente/Dirigente/Coordinatore o chiunque da essi autorizzato. La presenza verrà accertata mediante apposito modulo Google o, in caso di riunione con pochi partecipanti, si potrà accertare la presenza con l'intervento vocale o tramite chat.

12. La chat della piattaforma adottata è uno strumento di servizio utile per iscriversi a parlare o per formulare domande e interrogazioni relative agli argomenti posti all'ordine del giorno. Pertanto, è necessario astenersi dall'utilizzarla per saluti agli altri componenti ed altri messaggi non attinenti agli utilizzi sopra menzionati.

13. Se all'ora prevista per l'inizio della riunione o durante lo svolgimento della stessa si verificano problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento, si dà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente dell'Organo che è impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta deve essere interrotta e rinviata ad altro giorno.

14. Qualora durante una votazione si manifestino dei problemi di connessione e non è possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Presidente ripete la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che i componenti non collegati in videoconferenza sono considerati assenti giustificati. In tal caso restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.

Art. 7 – Verbale di seduta

Oltre a quanto previsto dalle normative sugli Organi Collegiali della Scuola, in caso di riunione telematica, nel verbale deve essere riportata la modalità di svolgimento della seduta;

Art. 8 – Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento è emanato con delibera del Collegio Docenti/Consiglio di Istituto e verrà pubblicato nel sito della scuola alla Sezione "Regolamenti". L'integrazione e/o il rinnovo dello stesso avverranno sulla base di eventuali indicazioni ministeriali o comunque dopo tre anni dall'entrata in vigore.

2. Tutte le fattispecie non previste espressamente dal presente regolamento saranno disciplinate dai vigenti regolamenti per le adunanze di ogni singolo Organo Collegiale, che verranno applicati secondo il principio dell'interpretazione analogica.